



COMUNE di LAUREANA CILENTO  
PROVINCIA DI SALERNO  
(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)  
Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345  
Sito: [www.comune.laureanacilento.sa.gov.it](http://www.comune.laureanacilento.sa.gov.it) - Email:  
[comunelaureanacto@fiscali.it](mailto:comunelaureanacto@fiscali.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it)

Prot. n. del 20.12.2012

## ORDINANZA N. 34

### IL SINDACO

**ACCERTATO** che, in molti casi, ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

**RICORDATO** che l'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui compromettano la visibilità;

**RICORDATO** altresì che gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

**RITENUTO** necessario, ad integrazione delle norme codicistiche suddette, provvedere all'adozione di provvedimento ordinatorio finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

**VISTO** il DLgs 18.8.2000, n. 267 ("T.U. degli Enti Locali");

## ORDINA

**A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle Strade Statali, Provinciali, Comunali, Vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale:**

- di eseguire nel termine perentorio di **30 (trenta) giorni** dalla data della presente Ordinanza, il taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione.
- di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

**E' fatto altresì obbligo a carico degli stessi provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.**

In caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis DLgs 18.8.2000, n. 267, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione. Resta nelle facoltà dell'Ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere.

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dagli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

Per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non e' necessario il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Provinciale per viabilità di competenza provinciale, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità;

La presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, affissione nel territorio comunale e nei locali pubblici. Gli agenti della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento;

Invia il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, all'Ufficio Protezione Civile, al Comando della Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Torchiara.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Laureana Cilento,

IL SINDACO  
Rag. Angelo Serra